

## LE MISURE ALTERNATIVE. PROFILI COMPARATI E INTERNAZIONALI

ANGELO MARIA VALENTI (\*)

1. — Il presente studio ha per oggetto l'esame di taluni aspetti di diritto comparato e di diritto internazionale delle misure alternative alla detenzione, i quali possano considerarsi realmente essenziali o segnatamente rilevanti, nel quadro di una moderna prospettiva di difesa sociale e di tutela, a un tempo, delle situazioni soggettive direttamente incidenti e valutabili.

Per motivi di economia e di metodo nello svolgimento dell'esame, tenuto conto della vastità e della complessità della materia, si ritengono utili alcune brevi osservazioni preliminari, cercando di far tesoro della verità implicita in una intuizione di FEDERICO SCHLEGEL, il quale, scrivendo al fratello, sosteneva che in filosofia, come più in generale nella vita del pensiero, è più importante affermare che dimostrare.

2. — In primo luogo, sul piano concettuale generale come su quello terminologico, va notato che le misure in questione sono dette alternative perché si contrappongono logicamente e materialmente alle misure restrittive della libertà personale in senso stretto, qual è propriamente la pena detentiva.

Ciò non significa, peraltro, che le misure alternative siano in grado di spostare in modo assai rilevante i termini del problema relativo al fondamento e alla finalità della pena e neppure che costituiscano una categoria in senso propriamente tecnico.

---

(\*) Magistrato di Cassazione, addetto alla Direzione degli Affari Penali del Ministero di Grazia e Giustizia. Professore inc. stab. di diritto delle Comunità Europee nell'Università di Perugia.

A quest'ultimo riguardo, invero, è stato autorevolmente osservato che « ciascuna misura alternativa ha non solo una propria evoluzione storica, inquadrabile in un certo modo culturale ed in una determinata evoluzione delle strutture istituzionali di ciascun Paese, ma ha una propria ragion d'essere e assume una propria fisionomia, che la rende diversa da ogni altra, anche se è possibile classificarla nominalisticamente come una categoria unica, soltanto per il fatto di poter essere contrapposte idealmente alle misure detentive » (1).

Da quanto sopra sembra potersi trarre la conferma che le misure in discorso vanno considerate come una categoria specifica soltanto in senso meramente concettuale, ma non anche in senso formale.

3. — In realtà, dal diritto comparato si desume una casistica positiva, che non è semplice ma complessa e che, inoltre, nelle grandi linee, coinvolge settori giuridici diversi e distinti.

Sotto il primo profilo, infatti, si presenta all'esame sistematico una vasta gamma di misure, che va: da vere e proprie forme di depenalizzazione (a tale riguardo, si rinvia a quanto sarà riferito in merito a quegli istituti, che praticamente comportano la rinuncia a iniziare o a proseguire l'azione penale, quali riscontrabili, ad esempio, nel diritto cecoslovacco, in quello polacco e in quello belga); a vere e proprie pene sostitutive di quella detentiva (tipica è, in tal senso, la « limitazione della libertà personale », preveduta dall'attuale codice penale polacco); ovvero, più frequentemente, a istituti di varia natura, segnatamente di carattere processuale penale e persino penitenziario, tutti peraltro rivolti nel profondo al medesimo fine dell'emenda, intesa come rieducazione e riadattamento sociali (si inquadrano, in tale indirizzo, sempre a titolo di esempio, l'istituto della « garanzia » vigente in diversi ordinamenti di tipo collettivistico, nonché i noti istituti del *sursis*, della *probation*, del *probation system* e del *parole*, concretamente vigenti in taluni ordinamenti di tipo pluralistico, quali il belga e il nord-americano).

Sotto il secondo profilo, inoltre, dalla stessa gamma e varietà delle misure risultano coinvolti: non soltanto il diritto

---

(1) Cfr. TARTAGLIONE, Documento di studio della sezione criminologica del Centro Nazionale di Prevenzione e difesa sociale, in *Atti del Convegno*, sulle « Pene e misure alternative nell'attuale momento storico », Giuffrè, Milano, 1977, pag. 438.

sostanziale (come avviene esemplarmente nel caso che una misura alternativa sia pronunciata *in luogo* di una pena detentiva); quanto talvolta lo stesso scibile del diritto formalmente diverso da quello penale (anche se pur sempre di carattere sanzionatorio e sostantivamente punitivo: è il caso tipico della cosiddetta depenalizzazione delle infrazioni, perché ritenute di minore gravità rispetto a quelle che rimangono formalmente penali); nonché, molto più di frequente — come già notato — il campo del diritto processuale penale e penitenziario: è il caso delle varie misure alternative alla detenzione applicabili vuoi nel corso del procedimento di cognizione (ad esempio, previa sospensione del medesimo, ovvero della pena detentiva da infliggere o concretamente inflitta), vuoi nel corso dello stesso procedimento di esecuzione (cioè, in pratica, successivamente alla pronuncia definitiva della condanna penale).

4. — Sempre sul piano generale, va osservato che, nel diritto comparato, le misure in questione riguardano soprattutto quelle alternative alle pene detentive di breve o di non lunga durata.

In effetti, può rilevarsi nel merito come il fenomeno della elefantiasi delle pene detentive e segnatamente di quelle brevi, il quale interessa la generalità delle Nazioni civili, sia particolarmente allarmante sul piano pratico, scientifico e sociale: sul piano pratico, perché accresce il carico e la conseguente disfunzione delle attività carcerarie e collegate; sul piano scientifico, perché giova poco o nulla ai fini penitenziali dell'emenda; sul piano sociale, perché all'anomia, intesa sociologicamente quale mancanza di valori regolanti i principali modelli di condotta, corrisponde il progressivo sviluppo di una cultura deviante del mondo carcerario e collegato.

Va ulteriormente rilevato che, secondo opinioni anche autorevoli, sarebbero da considerare pene detentive di breve durata solo quelle assai brevi e, comunque, non superiori a un massimo di sei mesi (2).

Tale criterio tuttavia ci pare eccessivamente restrittivo, non soltanto perché è sostanzialmente inidoneo a risolvere il pro-

---

(2) Cfr., ad es., il *Rapport général préface par le Secrétaire de l'O.N.U.*, sul tema della detenzione di breve durata, in *Nation Unies*, doc. A/Conf. 17/5, n. 57, New York, 1960, pag. 5.

blema pratico e politico-sociale delle misure alternative, ma soprattutto perché non risulta sempre conforme — come si vedrà — all'esperienza concreta del diritto comparato.

5. — Per quanto attiene agli aspetti più squisitamente internazionalistici, va notato anzitutto come il problema delle misure alternative sia stato segnalato inizialmente proprio nell'ambito della comunità internazionale, ad iniziativa delle maggiori organizzazioni internazionali di carattere tendenzialmente universale, come pure regionale.

In realtà, prima ancora che in Italia, è certo che il problema è stato preso in considerazione dal diritto positivo di vari Paesi, vuoi a sistema collettivistico vuoi a sistema pluralistico; ma è altrettanto certo che il medesimo problema, soprattutto in relazione alla detenzione di breve o di non lunga durata, veniva ufficialmente sollevato e approfondito per la prima volta, già nel 1950, da un apposito Gruppo di lavoro delle Nazioni Unite e del Consiglio d'Europa (3); mentre dieci anni più tardi ha costituito addirittura il tema specifico di un apposito congresso internazionale ad alto livello (4).

Oltre a ciò, specialmente per quanto riguarda la regione internazionale dell'Europa centro-occidentale, costituita dai Paesi a sistema pluralistico, meritano ancora di essere ricordate: la Risoluzione adottata il 22 gennaio 1965 dai Delegati dei Ministri della Giustizia del Consiglio d'Europa, che raccomandava fra l'altro agli Stati membri di stabilire nell'interno dei rispettivi ordinamenti penali, specie per il delinquente primario, nuove misure sostitutive della detenzione (5); nonché la successiva Risoluzione 13 aprile 1973 del Comitato dei Ministri del medesimo Consiglio d'Europa, che contiene un'analoga raccomandazione di sostituire alla detenzione, per quanto possibile, misure alternative in regime di libertà o di semi-libertà (6).

---

(3) Cfr. le conclusioni di tale Gruppo di lavoro in *Revue de droit pénal et de criminologie*, 1960, pag. 374 ss.

(4) Si tratta del secondo « Congresso per la repressione del delitto e il trattamento dei delinquenti », organizzato dalle Nazioni Unite a Londra e rassegnato in *Bulletin de l'Administration pénitentiaire*, 1960, pag. 287 ss.

(5) Si tratta della *Résolution n° 1/65 relative au sursis, à la probation et aux autres mesures de substitution aux peines privatives de liberté*.

(6) Cfr. il testo della Risoluzione, di cui si tratta (n. 17/73), « sul trattamento di breve durata dei delinquenti adulti », in *Indice penale*, 1974, pag. 215 ss.

6. — Infine, restando sempre nell'ambito internazionale, va soprattutto messa in luce la moderna tendenza di realizzare la tutela dei diritti fondamentali dell'uomo, segnatamente sul piano formale del diritto internazionale particolare, mediante la promozione e la successiva stipulazione di specifici accordi tendenzialmente universali, in quanto aperti alla firma di tutti gli Stati, sempre ad iniziativa delle predette organizzazioni internazionali di carattere vuoi generale, vuoi regionale.

Pertanto, in tale peculiare e significativa tendenza, sono da comprendere e da inquadrare, ai fini sistematici: non solo le previsioni normative di alcune forme di garanzia degli individui specialmente incidenti sulla natura e sull'individualizzazione della pena, ma altresì le già menzionate e relativamente iniziative recenti, che sono state intraprese a vari livelli, particolarmente nell'ambito del Consiglio d'Europa, allo scopo comune di conseguire una conoscenza più approfondita, da parte di tutti gli Stati partecipanti, delle misure concretamente riscontrabili nel diritto comparato e che siano da considerare soprattutto utili, per la migliore individualizzazione della pena, e, quindi, per una efficace alternativa alle misure meramente detentive (7).

7. — Passando all'esame particolare dei singoli ordinamenti, meritano di essere ricordati, fra quelli di tipo collettivistico, i diritti cecoslovacco, polacco e cubano.

Il nuovo codice penale della Repubblica socialista cecoslovacca è stato promulgato con la legge 29 novembre 1961, n. 140, entrata in vigore il 1° gennaio 1962, che ha sostituito la precedente disciplina penale, stabilita principalmente dalla legge del 12 luglio 1950, n. 66, entrata in vigore il 1° agosto dello stesso anno.

Un'ulteriore legge n. 141, portante la medesima data del 29 novembre 1961 ed entrata in vigore il 1° gennaio 1962, riguarda il « codice di istruzione criminale » e disciplina, in sostanza, la procedura penale nello Stato cecoslovacco, già regolata da una legge del 1956.

---

(7) Si richiamano, ad es., le note nn. 5 e 6. Più in particolare, il punto 1, lettera a), della citata Risoluzione n. 1/65 raccomanda di attribuire al giudice nazionale il potere di sostituire alla privazione della libertà personale, specialmente riguardo ai delinquenti primari che non abbiano commesso reati di particolare gravità, una misura di carattere alternativo e segnatamente condizionale (quali, ad es., la sospensione condizionale della pena del diritto italiano, la *probation* del diritto belga e francese, o altre analoghe). Inoltre, come già riferito, una raccomandazione sostanzialmente analoga è stata adottata, in termini ancora più ampi, dalla successiva Risoluzione n. 17/73, pure citata.

Oltre alle suddette disposizioni legislative, per completare l'ordinamento penale e processuale penale cecoslovacco occorre menzionare la legge del 26 giugno 1961, n. 62, sull'organizzazione dei tribunali, nonché la legge del 18 aprile 1961, n. 38, sui tribunali popolari locali. Infine, la legge 17 luglio 1965 e il successivo regolamento 30 giugno 1965 hanno stabilito un apposito ed autonomo sistema della « esecuzione penale ».

L'esame di tali leggi, integrato dai principali orientamenti della dottrina e della giurisprudenza su taluni problemi particolari, consente di ottenere un quadro sufficientemente completo dei principi e dei motivi informativi dell'attuale sistema penale e processuale penale cecoslovacco.

La dottrina cecoslovacca afferma che la differenza più notevole fra il nuovo codice penale cecoslovacco e il precedente sta nel fatto che, quando il delitto non presenta che un danno minimo per la società, esso non è punibile, benché ne siano stati accertati materialmente gli elementi costitutivi (8). Nel precedente sistema penale, soltanto il Procuratore della Repubblica aveva il potere di ordinare il non luogo a procedere per un caso del genere. Ora, invece, un tale potere spetta anche al tribunale. Si deve aggiungere che, se la portata del danno causato alla società, senza essere di minima entità, è tuttavia di poca importanza, il tribunale ha altresì il potere discrezionale, ove concorrano altre particolari circostanze previste dalla legge, di rinunciare alla punizione penale e di rimettere l'affare alla competenza del tribunale popolare locale; il che, peraltro, anche il Procuratore della Repubblica è autorizzato a fare.

Venendo a parlare del sistema delle pene, si osserva che la dottrina le considera come l'aspetto più importante della

---

(8) Per un'ampia informazione sulla dottrina cecoslovacca nel campo penale, in quello della procedura penale e dell'organizzazione giudiziaria, cfr., ad es., i numerosi articoli pubblicati nel *Bulletin de droit tchécoslovaque*, specialmente dal 1957 ad oggi. Fra tali lavori, si citano: SKODA, *En marge des nouvelles lois sur la juridiction pénale et sur le ministère public*, 1957, pag. 161 ss.; VYBIRAL, *Changements dans le droit pénal*, 1957, pag. 170 ss.; URVALEX, *La nouvelle loi sur la procédure criminelle*, 1957, pag. 179; PLUNDR, *Changements dans l'organisation des tribunaux tchécoslovaques*, 1957, p. 206 ss.; Id., *L'organisation des tribunaux dans la République socialiste tchécoslovaque*, 1961, pag. 22 ss.; VYBIRAL e KUDLIK, *Les tribunaux populaires locaux dans la République socialiste tchécoslovaque*, 1961, pag. 1 ss.; JICINSKY, *Les Comités Nationaux et la nouvelle Constitution de la République socialiste tchécoslovaque*, 1960, pag. 84 ss. Per quanto riguarda infine i principi fondamentali stabiliti dalla nuova Costituzione cecoslovacca (approvata dall'Assemblea Nazionale l'11 luglio 1960), con riferimento anche all'ordinamento penale e processuale penale, cfr. ad es. RATINGER, *Tchécoslovaquie. Droit constitutionnel*, in *Annuaire de législation française et étrangère*, 1960, pag. 357 ss.

nuova codificazione e quale espressione, in particolare, dei principi umanitari della nuova società cecoslovacca (9).

Le categorie delle pene, in particolare, sono: la pena privata della libertà, la misura correzionale, la perdita dei titoli onorifici e delle decorazioni, la degradazione militare, la interdizione dall'esercizio di un'attività, la confisca dei beni, la pena pecuniaria, la confisca specifica di un oggetto, la espulsione di uno straniero (articolo 27).

Per quanto riguarda specificamente i criteri di fissazione della pena, si premette che il nuovo codice non distingue più, come faceva il precedente, le pene inflitte ai nemici del popolo lavoratore da quelle inflitte agli altri colpevoli, ma dà alla pena una definizione generale; il suo scopo è di proteggere la società contro gli autori di azioni delittuose, di impedire al condannato di continuare la sua attività delittuosa, di insegnargli a condurre la vita normale del lavoratore e di esercitare, nel medesimo tempo, un'azione educativa sugli altri membri della società (articolo 23) (10).

Al riguardo, la nuova codificazione penale e processuale penale prevede l'intervento, ai fini educativi e sociali, di taluni enti di carattere collettivo, chiamati comunemente « organismi sociali », quali specialmente il Movimento sindacale rivoluzionario, l'Unione della gioventù cecoslovacca e le Cooperative

---

(9) SOLNAR, *La réforme du droit pénal et de la procédure pénale en Tchécoslovaquie*, in *Revue de science criminelle et de droit pénal comparé*, 1962, pag. 684 ss.

In particolare, i principi, di cui si tratta nel testo, si manifesterebbero soprattutto: a) con la possibilità di una « individualizzazione della pena » più larga che in precedenza, in considerazione della natura del delitto commesso, della portata del danno causato alla società e, soprattutto, del carattere del colpevole e della possibilità della sua emenda (i tribunali dispongono ora di possibilità assai più estese per individualizzare la pena in base a tali criteri); b) con la possibilità, più ampia che in precedenza, di infliggere pene in cui prevalga « il carattere educativo »; anche le pene in cui prevalga il carattere repressivo sono state modificate, nel senso che si sono rese più strette le condizioni della loro applicazione (come per la pena di morte, che ora costituisce una forma eccezionale di pena), ovvero ne è stata ridotta la severità (come nei casi di privazione della libertà personale, che non può più oltrepassare la durata di 15 anni).

(10) In particolare, il tribunale deve tener conto soprattutto della portata del danno causato alla società. Un aspetto concreto della misura di tale danno è dato dal sistema delle circostanze aggravanti ed attenuanti, le quali sono in relazione con l'oggetto del delitto, con il suo carattere obiettivo, con la personalità del colpevole.

A parte ciò, il tribunale deve anche prendere in considerazione « lo stato di imputabilità attenuata », e, in tal caso, nell'infliggere la pena detentiva, può diminuirla al di sotto del limite minimo previsto dalla legge, salvo che non si astenga, addirittura, da qualsiasi punizione.

agricole (a queste ultime si fa riferimento solo se il colpevole ne sia membro). Il criterio è che sia sufficiente una pena più indulgente, quando tali enti si offrono di garantire per l'emenda del colpevole, ovvero accettino l'incarico di tale emenda.

Una simile garanzia da parte degli organismi sociali può persino motivare, in concorso con altre circostanze previste dalla legge, la mancata comminazione di qualsiasi pena. Anche in altri casi il tribunale può rinunciare a infliggere la sanzione della pena, soprattutto se il colpevole ha commesso il fatto in uno stato di responsabilità attenuata e se il giudice ritiene che una cura preventiva dia maggiori garanzie della pena, ai fini della rieducazione sociale del delinquente e della tutela della società.

Ancora, il giudice può rinunciare a punire un colpevole, quando costui abbia commesso un fatto delittuoso di minima importanza, si sia pentito e dimostri di volersi emendare. In tal caso, è possibile rimettere l'affare, senza seguire la procedura penale, davanti ai tribunali popolari locali.

Gli organi che nella Repubblica socialista cecoslovacca hanno attribuzioni giurisdizionali in materia penale sono: il Tribunale supremo, i Tribunali regionali, i Tribunali del distretto, i Tribunali militari (superiori e di distretto), nonché i Tribunali popolari locali. Nel territorio di Praga, la giurisdizione del tribunale regionale è esercitata da un apposito Tribunale di città e quella dei Tribunali di distretto dai Tribunali di quartiere (art. 1 della legge n. 62 sull'organizzazione giudiziaria).

Tutti i tribunali penali cecoslovacchi sono collegiali e decidono le cause in camera di consiglio. La loro composizione è generalmente mista, di giudici di carriera ed elettivi.

I tribunali di distretto, in materia penale, hanno una competenza generale di prima istanza per tutti gli affari, nonché una competenza di appello per le cause decise in primo grado dai tribunali popolari locali.

I tribunali regionali hanno una competenza generale di appello sugli affari penali decisi in primo grado dai tribunali distrettuali. Essi, inoltre, hanno una competenza di primo grado solo per taluni specifici delitti.

Il tribunale supremo ha competenza generale, quale giudice di seconda istanza, su tutti gli affari penali decisi in primo grado dai tribunali regionali e dai tribunali militari superiori. Esso assicura, inoltre, l'applicazione e l'interpretazione uni-



forme delle leggi e delle altre disposizioni giuridiche, emanando direttive per la loro corretta interpretazione (art. 26 della legge n. 62).

I tribunali militari di zona hanno una competenza generale di prima istanza per i delitti commessi dagli appartenenti alle forze armate, dai prigionieri di guerra e, occorrendo, da altri individui definiti dalla legge (art. 23 della legge n. 62); mentre i tribunali militari superiori hanno una competenza generale di appello per le cause decise in primo grado dai tribunali di zona.

I tribunali popolari locali, infine, sono competenti a « giudicare i delitti di minore gravità », a condizione che siano stati loro rinviati dal Procuratore o dal tribunale (articolo 11 della legge n. 38 del 18 aprile 1961; in effetti, la competenza generale e propria di tali tribunali riguarda solo « le infrazioni e le semplici liti d'ordine materiale »).

In considerazione del fatto che i tribunali popolari sono di nuova e relativamente recente istituzione (la legge istitutiva è del 1961, come già riferito), sembrano utili taluni ulteriori cenni sulla loro costituzione e sull'esercizio delle loro funzioni.

La legge istitutiva afferma che i tribunali popolari « cooperano con tutti gli organi e tutte le organizzazioni preposti all'organizzazione dei cittadini per l'osservanza del regime giuridico socialista, e più particolarmente con i comitati nazionali, il Movimento sindacale rivoluzionario, l'Unione cecoslovacca della gioventù e le direzioni delle imprese e degli stabilimenti; tuttavia essi non sostituiscono l'attività educativa di tali enti. Per principio, essi non decidono i casi di violazione del regime giuridico del sistema socialista, se non quando l'attività educatrice svolta da tali enti e organizzazioni non sia sufficiente, in relazione alla gravità del caso, all'emenda del cittadino colpevole » (art. 2 della legge n. 38).

I giudici dei tribunali locali sono elettivi e l'esercizio della loro funzione è di carattere onorario. I giudici eletti devono rispondere della loro attività « davanti al popolo lavoratore » e presentare agli elettori e ai comitati nazionali regolari rapporti (art. 6). In sostanza, tali tribunali sono organi dei lavoratori nei Comuni e nei luoghi del lavoro; essi conoscono e giudicano i casi meno importanti di violazione dell'ordine giuridico, come anche le liti di minore entità riguardanti il patrimonio; essi, inoltre, dovrebbero avere il compito di persuadere il cittadino colpevole della sua cattiva condotta, facilitandone l'emenda.

Nel corso della presente esposizione, si è avuta occasione di fare riferimento alla funzione svolta dagli organismi sociali nel campo penale e processuale penale. Sembrano necessari, pertanto, taluni ulteriori e specifici cenni al riguardo.

Gli organismi sociali, che hanno rilievo nel campo penale, sono specialmente il Movimento sindacale rivoluzionario, l'Unione della gioventù cecoslovacca e le Cooperative agricole, per quanto attiene ai membri delle medesime.

In primo luogo, tali enti sono autorizzati a mettere in movimento il procedimento penale e ad avere un proprio rappresentante legale, l'accusatore sociale, ma solo nella fase del giudizio di primo grado davanti al tribunale; allo stesso modo, essi possono essere rappresentati al dibattimento anche da un difensore sociale, quando lo ritengono utile ai fini della rieducazione e dell'emenda dell'accusato.

In particolare, le organizzazioni sociali possono offrire la loro garanzia per l'emenda di colui che ha commesso un fatto delittuoso di lieve entità, soprattutto quando costui abbia dato prove concrete di volersi emendare (ad esempio, mediante la riparazione del danno). Tale garanzia può conseguire la comminazione di una pena di minor entità, ovvero la sospensione condizionale della pena, ovvero una misura di rieducazione o una pena diversa in luogo di quella detentiva, e persino anche la rinuncia a qualsiasi punizione penale.

Nel corso delle tappe della procedura penale successivamente al giudizio di primo grado, gli organismi sociali possono ancora offrire la loro garanzia per completare l'emenda del condannato e, su questa base, domandare ed ottenerne la liberazione condizionale o la rinuncia condizionale dell'esecuzione della pena della interdizione all'esercizio di una certa attività. Essi hanno altresì la facoltà di proporre che la custodia preventiva dell'incolpato sia rimpiazzata dalla loro garanzia e possono infine richiedere, in nome dell'interessato, la grazia o la riabilitazione (11).

8. — Sempre sotto il profilo comparatistico, un interesse ancora maggiore di quello cecoslovacco ha l'attuale sistema pe-

---

(11) Per un'ampia esposizione del moderno diritto penale e processuale penale della Repubblica socialista cecoslovacca, si richiama il nostro studio: VALENTI, *Principi informativi e problemi particolari nel campo del diritto penale e della procedura penale della Repubblica socialista cecoslovacca*, in *Rivista di diritto europeo*, 1963, pagg. 206-234.

nale, processuale penale e penitenziario della Repubblica popolare di Polonia.

Tale sistema, invero, presenta notevoli aspetti di novità e anche di modernità che, a mio avviso, vanno considerati con particolare attenzione, sia riguardo al problema generale della individualizzazione della pena e della sua applicazione, sia riguardo al problema specifico delle misure alternative (12), che è da quello direttamente dipendente.

La nuova legislazione penale polacca si compone principalmente di un codice penale, di un codice di procedura penale e di un codice di esecuzione penale, approvati dalla Dieta il 19 aprile 1969 ed entrati tutti in vigore il 1° gennaio 1970.

Va notato che mentre il codice penale e quello processuale penale hanno sostituito gli omonimi precedenti promulgati, rispettivamente, nel 1932 e nel 1928 (con successive modifiche parziali), il codice di esecuzione costituisce una novità assoluta per l'ordinamento giuridico polacco.

Tale fatto, peraltro, può ritenersi sostanzialmente conforme con l'indirizzo prevalente nelle vigenti legislazioni dei Paesi a sistema collettivistico dell'Europa Orientale, che è nel senso di disciplinare la materia penitenziaria in modo specifico e, secondo la relativa dottrina, per taluni versi anche autonomo (13).

Così, ad esempio, abbiamo già ricordato che l'attuale ordinamento cecoslovacco possiede una apposita legge e un relativo regolamento sulla esecuzione penale (14). Lo stesso può dirsi per la Repubblica Popolare di Bulgaria (legge 4 aprile 1969), per quella di Ungheria (decreto n. 21 del 1966), di Jugoslavia (legge e regolamento del 1961), della Germania orientale (legge 12 gennaio 1965), nonché della stessa Unione Sovietica, che per prima adottò nel 1933 un apposito codice « sui lavori correzionali », successivamente riformato nel 1969 (15).

Sul piano generale, merita rilevare che il nuovo ordinamento penale della Polonia rafforza il principio della discrezionalità del giudice nella individualizzazione e perciò anche

---

(12) Cfr., in argomento, DE SANCTIS-SCLAFANI, *Misure alternative alla detenzione nella legislazione della Repubblica Popolare di Polonia*, in *Quaderni di criminologia clinica*, 1976, pp. 31-69, con ampie citazioni bibliografiche, in parte qui richiamate.

(13) Cfr., ad es. WALCZAK, *Prawo penitencjarne*, Warszawa, 1972, pag. 48 ss.

(14) Cfr. il paragrafo precedente.

(15) In argomento, cfr. DE SANCTIS-SCLAFANI, *cit.*, pag. 32.

nell'infrazione e applicazione della pena, limitando l'applicazione delle misure detentive e prevedendo anche la possibilità della loro attenuazione.

Quanto alle pene, si distinguono tradizionalmente in principali (le quali sono precisamente: la reclusione, da un minimo di tre mesi ad un massimo di quindici anni; la limitazione della libertà personale, da un minimo di tre mesi ad un massimo di due anni; la multa, da un minimo di 500 zloty ad un massimo di 1.000.000), nonché accessorie (le quali sono: la perdita dei diritti pubblici; la perdita della patria potestà; l'interdizione da determinati uffici, professioni o attività; il ritiro della patente di guida; la confisca delle cose attinenti al reato e la pubblicazione della sentenza di condanna).

Vi è ancora la pena di morte, che, come nell'ordinamento cecoslovacco, è considerata una pena principale di carattere eccezionale (secondo comma dell'art. 30 cod. pen.) ed è prevista effettivamente solo per alcuni pochi crimini di particolare gravità (quali gli attentati all'indipendenza dello Stato e al sovvertimento del regime democratico, lo spionaggio e l'omicidio volontario, contemplati rispettivamente dagli articoli 122, 123, 124 e 148 cod. pen.); in ogni caso, tale pena può essere commutata con la reclusione a 25 anni.

Sotto il profilo comparatistico, merita peculiare rilievo il fatto che, nei casi di delitti meno gravi, a termini di apposita disposizione del codice penale (art. 55), le pene accessorie possono essere inflitte discrezionalmente dal giudice in luogo della pena principale.

Sempre sotto il medesimo profilo, merita altresì notare, riguardo alla giustizia minorile, che la quasi totalità delle pronunce (circa il 90 %) si riferisce a misure educative di carattere alternativo alla restrizione della libertà (quali specialmente l'avvertimento e la sorveglianza responsabile da parte dei genitori ovvero di persone appositamente delegate); sicché finisce per risultare realmente di carattere eccezionale la comminazione del ricovero in un istituto di rieducazione, misura restrittiva che, peraltro, può consistere anche nell'affidamento del minore a un gruppo sociale in stato di semi-libertà, a regime cosiddetto aperto (16).

---

(16) Cfr. TUHAN MIRZA-BARANOWSKA, *Problematyka wychowawcza nieletnich w warunkach wolności dozorowanej* (Il problema dell'educazione dei minori nelle condizioni di libertà sorvegliata), in *Przegląd Penitencjarni*, 1970, pag. 69 ss.

Ancora sotto il profilo comparatistico, va soprattutto rilevato che il vigente ordinamento polacco prevede tre diversi tipi di competenza giudiziaria in materia di esecuzione delle pene: quella del tribunale che ha pronunciato la sentenza, che può dirsi di carattere comune e altresì preliminare, specie per quanto attiene ai primi incombeni dell'esecuzione; quella del giudice penitenziario, che in linea di massima corrisponde all'ambito delle funzioni attribuite nel diritto italiano al giudice di sorveglianza; quella, infine, del tribunale penitenziario, alla cui cognizione sono devolute le più importanti questioni relative all'attuazione concreta delle misure di carattere restrittivo, nonché di quelle alternative o modificative del regime carcerario, ivi compresa la concessione della liberazione condizionale e l'attuazione delle misure di profilassi e di riadattamento, da applicarsi alle persone ritenute inclini a commettere reati (quali, ad esempio, i recidivi). A tali organi giudiziari deve aggiungersi la Commissione penitenziaria, che in ogni stabilimento di pena è formata non solo da qualificati funzionari dell'amministrazione ma altresì da specialisti quali medici, psicologi e sociologi (art. 41 del codice di esecuzione penitenziaria).

Per quanto mi riguarda, qualche anno fa ho già avuto occasione di mettere in luce l'importanza essenziale e la novità legislativa rappresentata dall'istituzione dei tribunali penitenziari in Polonia, in uno studio dedicato segnatamente alla « tutela dei diritti soggettivi fondamentali e garanzia giurisdizionale nell'esecuzione della pena detentiva » (17).

In questa sede, piace ribadire che, alla luce del diritto comparato e anche per quanto attiene al problema particolare delle misure alternative, l'istituzione in discorso costituisce, a mio avviso, « l'esempio più attuale e più significativo, soprattutto perché l'organo giudiziario, di cui si tratta, appare come il *dominus* della funzione e della conseguente attività penitenziaria, in quanto può stabilire non solo le modalità di esecuzione, ma persino il tipo della misura penale » (18).

---

(17) Cfr. VALENTI, *Tutela dei diritti soggettivi fondamentali e garanzia giurisdizionale nell'esecuzione della pena detentiva*, in *Rassegna di studi penitenziari*, 1973, pag. 591 ss. Tale studio ha formato l'oggetto di un'apposita comunicazione presentata al Seminario di studi sul tema « Esecuzione della pena detentiva e diritti dell'individuo », svoltosi a Roma il 24 e 25 gennaio 1973, ad iniziativa dell'Associazione Italiana Giuristi per la difesa della libertà e dei diritti fondamentali dell'uomo, del Centro nazionale di prevenzione e difesa sociale e della Deutsche Bibliothek Rom.

(18) VALENTI, *op. cit.*, per ultimo, pag. 595.

Proprio riguardo a quest'ultimo argomento, va quindi precisato che le misure alternative previste specificamente dall'ordinamento polacco sono: la pena della limitazione della libertà personale; la sospensione condizionale del processo penale; la sorveglianza del condannato ammesso alla sospensione condizionale della pena ovvero alla liberazione condizionale; la garanzia e, infine, l'assistenza post-carceraria.

Il codice di esecuzione penale considera in modo esplicito la natura e gli scopi della «rieducazione sociale», che sono inerenti al complesso delle menzionate misure alternative: l'imputato (nell'ipotesi della sospensione condizionale del processo) e, più in generale, il condannato deve rendersi conto del danno sociale derivante dalla sua azione criminosa e perciò devono essere rinforzati soprattutto il senso di responsabilità e di disciplina sociale (art. 37, terzo paragrafo).

Ciò premesso sul piano generale, si osserva, in particolare, che la limitazione della libertà personale è un nuovo tipo di vera e propria pena principale, come sono tali la reclusione e la multa. Essa può essere inflitta, come già notato, da un minimo di tre mesi a un massimo di due anni ed ha lo scopo precipuo di costituire una valida alternativa alla reclusione di breve o non lunga durata, provvedendo nel contempo a una più idonea rieducazione sociale del medesimo (19).

Aspetto maggiormente caratterizzante della disposizione in parola è l'obbligo di svolgere l'attività lavorativa imposta dal giudice, che può essere adempiuto: a) con prestazione di lavoro gratuito per pubblica utilità; b) mediante ritenuta del 10-25 % dello stipendio, a favore del fisco e a fini sociali, per i condannati che continuino ad esercitare l'attività lavorativa svolta prima della condanna (questi non possono licenziarsi e ad essi è precluso ogni avanzamento di carriera e aumento di stipendio);

---

(19) A mente dell'articolo 33 cod. pen., infatti, le limitazioni della libertà concernono:

1) il divieto di cambiare il proprio domicilio senza l'autorizzazione del tribunale;

2) l'obbligo di dar conto all'autorità giudiziaria del proprio comportamento;

3) l'obbligo di esercitare la professione o il mestiere indicato dal tribunale;

4) la perdita della capacità di ricoprire cariche nelle organizzazioni di carattere sociale.

Il tribunale può anche obbligare il condannato al risarcimento totale o parziale del danno causato dalla sua azione delittuosa ed a presentare pubblicamente le scuse alla parte lesa.

c) con assegnazione ad aziende statali (del condannato che non ha un lavoro), con le medesime limitazioni di cui *sub b*).

Il comportamento lavorativo del condannato è soggetto ad assiduo controllo da parte degli organi direttivi dell'azienda, cui il colpevole è affidato. È prevista la possibilità che la stessa azienda, considerato il senso di responsabilità e l'impegno dimostrato dal condannato nell'adempimento degli obblighi impostigli, proponga l'esenzione dalla pena residua, dopo che sia trascorso almeno metà del tempo fissato dalla sentenza di condanna (20).

Riguardo alla sospensione condizionale del processo penale, va osservato anzitutto che tale istituto, sul piano tecnico, è inquadrabile più propriamente fra le misure di depenalizzazione, mentre, sul piano sostantivo, persegue le stesse finalità di rieducazione sociale, che sono comuni a tutte le misure alternative.

In realtà, questa duplicità di natura e funzione si evidenzia nella disciplina normativa dell'istituto, dappoiché, da una parte, l'effetto principale è di non comportare alcuna dichiarazione di responsabilità penale, mentre, da un'altra parte, le condizioni di applicabilità sono l'incensuratezza del giudicabile e la non gravità particolare dell'imputazione.

In concreto, deve trattarsi di imputazione per reati punibili con pena detentiva non superiore a tre anni; inoltre, deve potersi presumere ragionevolmente che, tenuto conto della gravità oggettiva del reato nonché delle caratteristiche personali dell'imputato, il medesimo nel futuro rispetti le leggi e specialmente non commetta più reati (primo paragrafo dell'articolo 27 cod. pen.).

È di rilievo che alla concessione del beneficio consegue necessariamente, per legge, un periodo di prova da uno a due anni (art. 29, primo paragrafo). Inoltre, il beneficio stesso può essere subordinato sia alla « garanzia » offerta da privati o dall'organismo sociale, di cui l'imputato faccia parte, sia alla presentazione di pubbliche scuse nonché alla riparazione del danno alla parte offesa, sia infine al compimento di lavori di utilità sociale (art. 28 cod. pen.). Tali condizioni e relativi oneri imposti, peraltro, non possono essere modificati durante il periodo di prova e il beneficio sarà revocato solo nel caso di una loro inosservanza o di recidiva da parte del beneficiario, mentre,

---

(20) DE SANCTIS-SCLAFANI, *cit.*, pag. 46.

per converso, l'azione penale rimarrà estinta tre mesi dopo la scadenza del periodo di prova.

Per ultimo, va ancora notato che la misura in discorso si ritiene corrisponda, nell'ordinamento sovietico, alla « remissione della pena accompagnata da una garanzia data per l'autore del reato ».

In materia di sorveglianza delle persone condannate per reati, l'ordinamento penale della Polonia contempla la sorveglianza del condannato, al quale è stata concessa la sospensione condizionale della pena detentiva, quella del condannato ammesso alla liberazione condizionale, nonché quella per i recidivi.

In genere, la sorveglianza è affidata dal giudice a un apposito « delegato », ovvero anche a enti sociali, ai sindacati, alle associazioni della gioventù socialista o ai collettivi di lavoro.

In particolare, la sorveglianza è obbligatoria per i pluri-recidivi; in tal caso, si applica per una durata, che va da uno a cinque anni dopo l'espiazione e che costituisce il periodo di « prova », in cui debbono osservarsi determinate prescrizioni, di carattere sia obbligatorio sia facoltativo.

Quelle di carattere obbligatorio sono:

a) divieto di cambiare domicilio senza l'autorizzazione del tribunale;

b) obbligo di conformarsi alle prescrizioni imposte dal tribunale.

Il tribunale penitenziario sorveglia direttamente ed attraverso un delegato l'esatto e puntuale adempimento di questi obblighi. Il delegato, cui è affidata la sorveglianza del recidivo, ha il compito di aiutarlo e, soprattutto, di rimuovere quegli ostacoli obiettivi che impediscano l'adempimento degli obblighi (sorveglianza partecipante).

Le prescrizioni facoltative sono dirette a condizionare positivamente il recupero del recidivo alla vita sociale, attraverso il rafforzamento dell'inibizione alla commissione di nuovi reati.

In particolare, le prescrizioni comportamentali facoltative, che dal tribunale penitenziario possono essere imposte al sorvegliato, sono:

a) l'obbligo di provvedere al mantenimento di determinate persone;



- b) l'obbligo di compiere lavori di pubblica utilità;
- c) l'obbligo di svolgere una attività lavorativa retribuita o di acquisire una formazione professionale;
- d) il divieto di abusare di bevande alcoliche;
- e) l'obbligo di sottoporsi ad un trattamento terapeutico;
- f) il divieto di frequentare determinati ambienti o determinati luoghi;
- g) l'obbligo di soggiornare nella località stabilita dal tribunale.

Venendo a parlare specificamente della misura della « garanzia », si osserva che è già stata menzionata esaminando parzialmente la sospensione del processo penale, ma può applicarsi anche alla condanna condizionale (art. 76, primo paragrafo) e della liberazione condizionale (art. 94).

In sostanza, si tratta di una misura alternativa di risocializzazione, in quanto è specificamente diretta a stimolare nell'interessato « il processo di adattamento alla vita della società socialista »; a tale scopo l'ordinamento polacco prevede esplicitamente un controllo periodico dell'organo giudiziario, che deve essere informato costantemente sulla condotta dell'interessato e specialmente sulle eventuali modificazioni delle sue condizioni personali durante il periodo di prova.

9. — Sempre sul piano comparatistico, un cenno particolare merita l'attuale sistema dei tribunali di quartiere, che è stato introdotto in Cuba dopo la rivoluzione socialista, sulla base di esperienze concrete e, per così dire, « pragmatiche ».

In realtà, da quanto esposto qualche anno fa a Roma dal Capo del servizio giuridico del Ministero degli Affari Esteri cubano, nel corso di una pubblica conferenza che ho avuto l'onore di promuovere e organizzare quale consulente giuridico dell'Istituto italo-latino americano (21), è stato possibile apprendere che da vario tempo (circa tre lustri, ormai) funzionano in Cuba, accanto ai tribunali formalmente previsti dall'ordinamento di quel Paese, speciali organi popolari di giurisdizione, che sono denominati, appunto, tribunali di quartiere.

---

(21) Tale Conferenza è stata effettuata presso la sede del Centro Studi giuridici e sociali, ad iniziativa dell'Istituto italo-latino americano: Cfr. al riguardo il nostro lavoro: VALENTI, *Tutela dei diritti soggettivi...*, cit., pag. 594 ss.

Come può desumersi dalla loro stessa denominazione, tali organi hanno giurisdizione nell'ambito del territorio metropolitano e segnatamente nei rispettivi quartieri, sono formati dai rappresentanti della popolazione di ciascun quartiere e hanno competenza promiscua e indifferenziata, che può riguardare la risoluzione di controversie private, come pure la stessa materia penale.

In particolare, per quanto riguarda quest'ultima materia, l'esperienza dimostra che i tribunali di quartiere cubani hanno potestà di decidere e infliggere qualsiasi misura, anche amministrativa e persino atipica, nonché di modificare pene detentive già comminate con misure alternative, che fossero ritenute di volta in volta più utili e opportune, ai fini dell'emenda del colpevole o della pace sociale.

Sta di fatto che, secondo la testimonianza riferita, la creazione dei tribunali di quartiere avrebbe dato sin dall'inizio risultati assai incoraggianti, non solo riguardo alla individualizzazione di una vasta gamma di misure di vario genere, che risultano comunque alternative alla tipica pena detentiva, ma persino riguardo alla progressiva riduzione del carico di lavoro dei tradizionali tribunali correzionali, i quali, pur continuando a sussistere, negli ultimi anni avrebbero diminuito le proprie pendenze in modo più che rilevante, cioè in media di oltre il 70 per cento degli affari.

10. — Trasferendo l'esame comparatistico ai sistemi giuridici di tipo pluralistico, meritano di essere ricordate talune particolari misure alternative dell'ordinamento francese, di quello belga e specialmente di quello nord-americano.

Anzitutto l'ordinamento francese contempla sia la misura della semplice sospensione condizionale della pena, sia la misura della sospensione condizionale della pena con prova (*avec probation*).

La prima misura, che risale al 1891 ed è stata ampliata nel 1970, è regolata specificamente dagli articoli 734 e 757 cod. proc. pen. e non appare molto dissimile dalla sospensione condizionale della pena del diritto italiano.

La seconda misura, invece, sotto il profilo comparato è più notevole e interessante. Essa è stata introdotta nel 1945 limitatamente ai minori, è stata applicata prima sperimentalmente dal 1950 in taluni tribunali, è stata poi generalizzata nel 1957

ed è stata anch'essa ampliata nel 1970 (con la medesima legge 17 luglio 1970, che si riferisce ad entrambe le misure in discorso).

La sospensione condizionale con prova può essere ordinata quando il prevenuto non è già stato condannato, in materia di diritto comune, né ad una pena di prigione di durata superiore a un anno, né a due pene di prigione non fuse, ciascuna di durata superiore a due mesi. Detta sospensione con prova è applicabile solo ai condannati alla prigione per crimine o delitto di diritto comune. Il tribunale stabilisce i particolari della prova, che non può essere inferiore a tre anni né superiore a cinque anni, e può decidere che la sospensione non si applichi all'esecuzione della prigione che per una parte di cui determina la durata (art. 738 cod. proc. pen.).

Quando una condanna è accompagnata da sospensione con prova, il condannato è posto sotto il controllo del giudice della applicazione delle pene. Nel corso della sospensione con prova, il condannato deve soddisfare all'insieme delle misure di sorveglianza e di assistenza previste da un regolamento di amministrazione pubblica ed alle obbligazioni particolari previste da detto regolamento e imposte sia nella decisione di condanna sia da una decisione che il giudice dell'applicazione delle pene potrà prendere in qualsiasi momento (art. 739 cod. proc. pen.). Il controllo del condannato e dell'osservanza delle misure di sorveglianza e di assistenza è affidato sia al giudice dell'applicazione delle pene, sia a persona qualificata (art. 740 cod. proc. pen.).

Qualora il condannato si sottometta alle misure di sorveglianza od alle obbligazioni particolari impostegli, il giudice dell'applicazione delle pene, dopo averlo ascoltato o fatto ascoltare, può decidere, con ordinanza motivata, resa su richiesta del pubblico ministero, che il condannato sia provvisoriamente incarcerato nello stabilimento penitenziario più vicino (art. 741/2). Alla prima udienza ed entro il termine massimo di cinque giorni dall'ingresso in carcere, il tribunale correzionale decide motivatamente se il condannato deve essere tenuto in detenzione. In caso di ritardo nel giudizio deve essere messo d'ufficio in libertà (art. 741/3 cod. proc. pen.).

Il tribunale correzionale, nei casi di inosservanza delle misure di sorveglianza e di assistenza o delle obbligazioni particolari, ovvero di infrazione seguita da condanna che non im-

plichì necessariamente la revoca della sospensione, può prolungare il periodo di prova ovvero ordinare l'esecuzione della pena nella sua totalità o di una parte di essa di cui determina la durata (art. 742 cod. proc. pen.). Il prolungamento della pena non può essere superiore a cinque anni (art. 742/1 cod. proc. pen.). L'esecuzione parziale della pena non può essere ordinata che una sola volta e per una durata che non può oltrepassare i due mesi (art. 742/2 cod. proc. pen.).

Se il tribunale correzionale ordina l'esecuzione della totalità della pena e se la sospensione con prova è stata accordata dopo una prima condanna già pronunciata con lo stesso beneficio, la prima pena è eseguita anzitutto, a meno che il tribunale, con decisione speciale e motivata, non dispensi il condannato da tutta o da una parte della sua esecuzione (art. 742/3 cod. proc. pen.).

Se il condannato soddisfa la misura di assistenza e di sorveglianza e il suo riadattamento sembra acquisito, il tribunale correzionale può dichiarare non avvenuta la condanna pronunciata. Il tribunale non può essere investito della questione prima che siano trascorsi due anni dal giorno in cui la condanna è divenuta definitiva. La decisione del tribunale può essere appellata dal pubblico ministero e dal condannato (art. 743 cod. proc. pen.).

Se il condannato non ha commesso, nel corso del periodo di prova, una nuova infrazione e non è venuto meno alle misure di sorveglianza e di assistenza ed alle obbligazioni particolari impostegli, ma è incorso in una condanna che implichi in pieno diritto la revoca della prova, o in una decisione che ordini l'esecuzione della pena nella sua totalità, la condanna accompagnata da sospensione con prova è considerata come non avvenuta (art. 745 cod. proc. pen.).

11. — Come il diritto polacco, anche quello belga prevede una duplice misura di depenalizzazione, che sostanzialmente costituisce una valida possibilità di alternativa all'applicazione della pena restrittiva della libertà personale: si tratta, precisamente, della «sospensione della pronuncia», che può essere semplice ovvero con prova (*avec probation*). Come il diritto polacco, inoltre, il medesimo diritto belga possiede una specifica misura alternativa, che consiste praticamente in una forma di sospensione condizionale della condanna penale: si trat-

ta, appunto, della misura denominata *sursis* (condanna con dilazione) la quale può essere anch'essa disposta giudizialmente con o senza prova, in conformità all'apposita prassi comune ai menzionati istituti di non compromettere, ma anzi di agevolare le possibilità di riadattamento sociale dell'incolpato. Pertanto, in tutti i casi, deve trattarsi di persone pressoché incensurate e di reati comportanti pene detentive non particolarmente gravi.

In realtà, la sospensione della pronuncia, con o senza prova, può essere disposta anche d'ufficio, normalmente in sede di giudizio (escluse le Corti di assise e di polizia), alle condizioni che l'incolpato non abbia riportato alcuna precedente condanna a pena detentiva superiore ad un mese, che il fatto ascritto non appaia tale da comportare una pena detentiva superiore a due anni ovvero non costituisca un reato fiscale, che infine vi sia l'esplicito consenso formale dell'interessato.

Inoltre, la durata della sospensione della pronuncia non può essere né inferiore a un anno né superiore a cinque anni e la misura è revocata di diritto, qualora durante il periodo di sospensione l'incolpato commetta una nuova infrazione, che abbia comportato la condanna a una pena detentiva superiore a sei mesi, senza il beneficio della sospensione condizionale dell'esecuzione. La sospensione della pronuncia con prova è altresì revocata di diritto nel caso di inosservanza delle condizioni stabilite.

Anche la dilazione della condanna, semplice ovvero con prova, compete alla giurisdizione del giudizio (sempre escluse la Corte di assise e il tribunale di polizia), a condizione che il condannato non abbia riportato precedenti condanne a pena detentiva superiore a sei mesi e che la pena inflitta non superi i tre anni.

La revoca della misura avviene di diritto qualora durante il periodo di dilazione il condannato commetta un'infrazione per cui abbia riportato una condanna a pena detentiva superiore a due mesi, nonché, quando si tratti di dilazione con prova, anche nel caso di inosservanza delle condizioni stabilite.

In ogni caso, l'azione penale è estinta ovvero la condanna è considerata come non avvenuta se, rispettivamente, il periodo di sospensione della pronuncia ovvero di dilazione della condanna trascorre senza che l'interessato abbia commesso alcuna irregolarità.

Sempre in ogni caso, infine, merita rilevare che la legge belga non stabilisce in modo specifico le condizioni relative alla prova, le quali, pertanto, risultano determinate dall'esperienza giudiziaria e consistono solitamente nell'obbligo di darsi a uno stabile lavoro, nell'interdizione dall'esercizio di una professione o mestiere, nel cambiamento della residenza o del domicilio, nel divieto di frequentare sale da gioco o campi da corsa, nell'obbligo di risarcimento alla parte lesa e di pagamento delle spese processuali.

Come lucidamente chiarito dalla dottrina (22), le condizioni della prova (*probation*), dovendo giovare al trattamento e al riadattamento della persona sottoposta, debbono essere soprattutto « individualizzate », cioè adattate ad ogni singola persona. La medesima dottrina le classifica in base alla fonte da cui derivano, allo scopo che si propongono, al loro carattere generale o particolare, proibitivo o imperativo.

Non è questa la sede per un esame particolareggiato della materia. Sembra tuttavia necessario precisare che tali condizioni sono stabilite e controllate, sia nel loro corretto adempimento sia nella loro costante idoneità, da un'apposita Commissione di *probation*, che diviene così l'organo tecnico più appropriato e più importante di tutto il sistema di condizioni particolari, che nel diritto belga è costituito segnatamente dalla misura specifica della prova (*probation*).

Valga, per tutti, l'adempimento dell'obbligo di riparare il danno cagionato all'offeso del reato. È stato osservato, infatti, che appare misura eccellente. Esso consente alla Commissione di *probation* di assicurarsi se il condannato ha veramente la volontà di emendarsi. Il suo valore rieducativo è nel fatto di permettere al condannato di prendere coscienza delle responsabilità che incombono su di lui nella società, a condizione, però, che della misura sia fatta un'applicazione appropriata. In particolare, tale obbligo non deve essere imposto che nei limiti

---

(22) Cfr. per tutti, MALINVERNI, *Pene e misure alternative nell'attuale momento storico. Aspetti di diritto comparato*. (Relazione svolta all'omonimo Convegno effettuato a Lecce dal 3 al 5 dicembre 1976, ad iniziativa del Centro Nazionale di prevenzione e difesa sociale di Milano e del Centro di studi giuridici « Michele De Pietro » di Lecce), in specie pag. 6 ss. Tale approfondito studio, che è dotato di ampi riferimenti bibliografici, consta di quattro parti dedicate, rispettivamente, al Belgio, alla Francia, agli Stati Uniti e al « trattamento », nonché delle conclusioni.

delle possibilità economiche del condannato e sotto la riserva che il mancato pagamento non diventi una causa automatica di revoca (23).

12. — Resta da considerare, infine, sempre nell'ambito del diritto comparato, il sistema delle misure alternative vigenti negli Stati Uniti d'America. Negli ultimi tempi, peraltro, tale materia è stata oggetto di indagini dottrinali tanto ampie quanto autorevoli (24). Pertanto, anche al fine di non dilungarci oltre misura, appare senz'altro opportuno limitare l'esame agli aspetti che ci sembrano più importanti e significativi, segnatamente sotto il profilo storico e comparatistico, rinviando per il resto agli studi approfonditi, cui si accennava poc'anzi.

È certo che le origini storiche del *probation system* nord-americano, quale risulta dal complesso delle legislazioni particolari degli Stati dell'Unione, vanno ricercate anzitutto nella *Common Law* inglese e poi anche nella stessa *Common Law* americana.

È bene precisare subito che, a mio avviso, questo fatto di derivazione storica non è opinabile e non è neppure anomalo. Esso, invero, non si basa su opinioni soggettive ma — come vedremo — su precise constatazioni di carattere oggettivo; inoltre, sempre alla luce dell'esperienza storica, non costituisce un fenomeno singolare, dappoiché è riscontrabile, con molteplici e significative analogie, anche riguardo a diversi altri istituti attualmente vigenti nel diritto nordamericano (25).

Più difficile è forse spiegare come sia possibile che la *Common Law* anglosassone, costituente un complesso di norme materiali progressivamente formatosi sin dall'epoca postromana (principi, istituti, regole di condotta e di giudizio, di estrazione consuetudinaria o giurisprudenziale), sia in grado di essere

(23) MALINVERNI, *cit.*, pag. 8 s. In argomento cfr. altresì CHARLES, *Quelques aspects de la probation franco-belge*, in *Revue de droit pénal*, 1956-1957, pag. 930.

(24) Basta ricordare, per tutti, l'amplessima relazione del MALINVERNI, *cit.*, in specie pagg. 51-96 (parte III) e 1-8 delle Conclusioni.

(25) Valga, per tutti, l'esempio della disciplina antitrust di diritto positivo attualmente vigente in U.S.A., la quale deriva, in senso storico e tecnico, dalla *Common Law* inglese e, attraverso questa, anche dalla successiva *Common Law* delle ex Colonie inglesi dell'America del Nord. Cfr., in proposito: BERNINI, *Legislazione antitrust USA*, in *Il diritto dell'economia*, 1958, p. 1293 ss.; VALENTI, *La disciplina della concorrenza per le imprese nel Trattato C.E.E.*, in *Il diritto dell'economia*, 1959, in specie pagg. 5-7 (nota 4).

tuttora fonte non solo in senso storico, ma sovente anche in senso tecnico, del diritto positivo dei Paesi di lingua inglese.

Per comprendere questa verità, occorre fare riferimento a come vive concretamente l'esperienza giuridica nei Paesi anglosassoni. In tali Paesi, fra cui vanno compresi anche le ex colonie nordamericane, il sistema del diritto scritto non ha la pretesa né di riassumere tutto lo scibile giuridico, né tanto meno di costituire l'unica fonte della certezza giuridica.

All'incontro, tale certezza non deriva tanto dall'elemento formale della scrittura, quanto piuttosto dall'elemento materiale della tradizione profondamente sentita. E poiché la forza di ogni tradizione sta nel fatto che questa sia continuamente verificata e vivificata dall'esperienza corrente della vita sociale, ecco che il sentimento giuridico vivente in ciascuna collettività anglosassone diviene assai importante, tanto che può considerarsi addirittura caratterizzante — a mio avviso — il relativo sistema. Ciò spiega come e perché, ad esempio, al giudice anglosassone sia concesso di trovare la legge *vivente* nella società anche se non scritta e di leggere, inoltre, ogni disciplina particolare, anche scritta, alla luce della onnipresente *Common Law*.

Così è avvenuto che antichi istituti di *Common Law* inglese, taluni risalenti addirittura all'età di mezzo (quale, ad esempio, il *Benefit of Clergy*, che garantiva all'origine la riserva di giurisdizione ecclesiastica per i procedimenti penali nei confronti del clero), abbiano costituito realmente l'origine storica del *probation system* nordamericano. In effetti, vivificati incessantemente dalle esigenze evolutive della realtà quotidiana, questi istituti hanno progressivamente fornito la somma di quei principi di base, su cui si è andato sviluppando il *probation*, segnatamente in quei Paesi nordamericani, che già erano state colonie di Sua Maestà Britannica.

Tipiche sono, in questo senso, le pratiche giudiziarie note come *Provisional filling of cases*, *Judicial reprieve e Binding over* o *Recognizanze*: le prime due consistevano essenzialmente nel sospendere la pronuncia della pena dopo il verdetto di colpevolezza, per giustificati motivi (ad esempio, per consentire al condannato di chiedere la grazia); la terza nell'accettare, in luogo della pena, la promessa solenne dello stesso colpevole di non recidivare per l'avvenire, accompagnata da idonea garanzia pecuniaria ed eventualmente anche dall'osservanza di opportu-



ne condizioni; in tutti e tre i casi, sempre che non si fosse trattato di reato particolarmente grave.

Soprattutto il *Binding over* ha costituito il precedente prossimo del *probation*. Lungo tutto il secolo XIX, la sua diffusione dalla Gran Bretagna alle ex colonie del Nord America, è attestata dalla dottrina e dalla giurisprudenza (26).

Sta di fatto che il Massachusetts introdusse legalmente nel 1836 la pratica della « liberazione sotto impegno, con garanzia fideiussoria, in ogni stadio della procedura, purché si trattasse di reati di minima gravità, di competenza delle magistrature inferiori » (27). Ed anche se all'inizio del secolo attuale, nel 1916, la Suprema Corte Federale degli Stati Uniti d'America ritenne di dover affermare che la *Common Law* inglese non attribuiva ai tribunali federali il potere di sospendere *indefinitivamente* la pena (28), ciò costituì — a ben guardare — un implicito riconoscimento della pratica giudiziaria, che si era andata ormai consolidando nei singoli Stati, segnatamente della Nuova Inghilterra, di sospendere vuoi la pronuncia vuoi l'esecuzione della pena detentiva purché tale sospensione non fosse in principio definitiva, cioè irrevocabile, divenendo perciò, di fatto e di diritto, senza alcun termine.

Tutto ciò comportava — come è evidente — l'esigenza che la materia fosse razionalizzata e regolata in modo meno empirico e più esplicito. Ormai vivi e operanti, nella società nordamericana, i grandi principi materiali, che, come precisato, si erano originati storicamente dal diritto comune e si erano andati consolidando evolutivamente, sulla base del diritto fondato sulla forza vivente della tradizione e delle consuetudini segnatamente giudiziarie, sorgeva conseguentemente il problema di ordinare e « sistemizzare », per così dire, tutta la materia in relazione al particolare sistema istituzionale e costituzionale degli Stati Uniti d'America.

È noto che tale sistema si fonda sulla ripartizione tra la competenza dell'Ente federale e quella dei singoli Stati mem-

(26) Cfr., ad esempio, per la dottrina: GRINNEL, *Probation a an orthodox Common Law Practice*, in *Massachusetts Law Quarterly*, II, 1917, p. 999; per la giurisprudenza: *Theacher's Criminal Cases*, 1831, pag. 262.

(27) Cfr. MALINVERNI, *cit.*, pag. 52; *Massachusetts Revised Statutes*, 1836, chap. 143, art. 9.

(28) Si tratta del famoso caso Killy, che già aveva formato oggetto di giudizio davanti alle giurisdizioni nazionali dell'Ohio, ove si era da tempo consolidata la pratica della sospensione dell'esecuzione della pena, a certe condizioni. Per il caso Killy, cfr. *Ex parte United States*, 242 U.S., 27, 53, 1916.

bri. Questa distinzione si verifica e si articola partitamente anche nel campo penale e giudiziario, dappoiché vi sono materie di competenza federale (segnatamente, quelle attinenti alla difesa comune, agli affari esterni e alla tutela delle fondamentali libertà personali) e statale. In particolare, mentre compete al giudice nazionale il sindacato sulla legittimità delle norme penali o civili vigenti nel proprio Stato, al giudice federale compete il controllo non solo delle leggi federali ma anche, in grado di appello, di quelle statali. Si tratta, dunque, di un sistema articolato e diffuso di garanzia legislativa e giudiziaria, che ha al vertice, appunto, la Corte federale, la quale funge in realtà da supremo organo di controllo non solo dell'evoluzione normativa costituzionale dell'unità federale, ma anche dell'evoluzione normativa ordinaria dei singoli Stati membri, consentendo in tal modo, all'una e agli altri, di adeguarsi giuridicamente al progressivo sviluppo e al conseguente mutamento del sostrato sociale.

Da tutto ciò si evince che solo i singoli Stati dell'Unione avevano titolo per ordinare e sistematizzare, ciascuno nel proprio ordine, la materia in questione, in quanto titolari ciascuno della competenza legislativa ordinaria nel campo penale e processuale penale.

Il che si è verificato puntualmente: in realtà, si può dire che modernamente la disciplina normativa del *probation system* nordamericano è costituita fundamentalmente dalla legge penale formale dei singoli Stati.

Così, ad esempio, si ricordano (in ordine alfabetico):

1) per l'Alabama, il nuovo codice penale del 1958 (titolo 42/19-25), nonché il *Probation Act for Adults* del 1955, n. 335;

2) per l'Alasca, soprattutto le leggi speciali di *Mitchie* del 1962 (capitolo 12 del titolo 33), nonché il codice di procedura penale vigente (cap. 55);

3) per l'Arizona, la legge revisionata *Arix* (soprattutto i capitoli 2 e 12/251-253);

4) per l'Arkansas, l'apposita legge del 1947 e successive modifiche;

5) per la California, il codice di *Deering* e il codice penale del 1961, nonché il codice del Benessere e delle Istituzioni, anch'esso del 1961;

6) per il Colorado, il codice penale revisionato del 1972 e le leggi del Colorado, del 1963, con successivi emendamenti;

- 7) per il Connecticut, le leggi generali di quello Stato, il codice penale del 1969 e il codice di procedura penale del 1955;
- 8) per il Delaware, il codice del 1964, le leggi del 1970 e il codice penale revisionato del 1972;
- 9) per la Florida, le leggi del 1964, con successive modificazioni;
- 10) per la Georgia, l'*Act* sul *Probation* del 1956;
- 11) per le Hawaii, le leggi revisionate del 1955, nonché gli emendamenti apportati nel 1973 al codice penale (titolo 37, sezioni 600-631);
- 12) per l'Idaho, il codice dello Stato (cap. 75), con successive modifiche;
- 13) per l'Illinois, le leggi dello Stato (annotate da Smith-Hard) nonché il codice penale e di procedura penale;
- 14) per l'Indiana, le leggi del 1961 e il manuale di Stato del *Probation* del 1971;
- 15) per lo Iowa, il codice annotato di quello Stato con successivi emendamenti;
- 16) per il Kansas, il vigente codice penale e di procedura penale, emendato nel 1970 sul *Probation e Parole*;
- 17) per il Kentucky, le leggi revisionate di quello Stato;
- 18) per la Louisiana, le leggi annotate del 1950, con successive modificazioni, nonché il codice di procedura penale;
- 19) per il Maine, le leggi annotate e la legge sull'ufficio del *Probation* e del *Parole*;
- 20) per il Maryland, il codice annotato del 1957, con appositi emendamenti del 1970 e 1972;
- 21) per il Massachusetts, le leggi annotate di *Mitchie*, con successivi emendamenti, nonché il manuale di Stato sul *Probation e Parole*;
- 22) per il Michigan, la collezione delle leggi dello Stato, del 1953 (comprendente, in special modo, il codice di procedura penale e la legge correzionale), nonché l'*Holmes Act* sull'addestramento della gioventù, del 1966;
- 23) per il Minnesota, la legge del 1965, con successivi emendamenti;
- 24) per il Mississippi, il codice del 1956, con successivi emendamenti, nonché il *Probation and Parole Act*;
- 25) per il Missouri, le leggi annotate di *Vernon*, con successivi emendamenti;
- 26) per il Montana, il codice revisionato del 1967;

- 27) per il Nebraska, le leggi revisionate del 1964, con successive modifiche;
- 28) per il Nevada, le leggi revisionate, del 1967;
- 29) per il New Hampshire, le leggi revisionate, del 1955, con successive modifiche;
- 30) per il New Jersey, le leggi annotate, nonché le regole della Suprema Corte di quello Stato, del 1967;
- 31) per il New Mexico, le leggi dello Stato (SB 39, cap. 30), con successivi emendamenti;
- 32) per lo Stato di New York, la legge penale revisionata del 1967, il codice di procedura penale del 1961, la legge correzionale, l'Atto sui Governi offensori, nonché le sentenze sul *Probation* (65, da 1 a 15);
- 33) per il North Carolina, le leggi generali dello Stato e la legge sul *Probation*, con successivi emendamenti;
- 34) per il North Dakota, il codice del secolo, del 1960, con successivi emendamenti;
- 35) per l'Ohio, il codice revisionato di *Page*, la legge Shock sul *Probation* e l'Autorità *Parole* per adulti, del 1972;
- 36) per l'Oklahoma, le leggi dello Stato, del 1971, con successivi emendamenti;
- 37) per l'Oregon, le leggi revisionate, nonché le regole dell'ufficio del *Parole* e *Probation*, del 1970;
- 38) per la Pennsylvania, le leggi annotate di *Purdue*, del 1958, nonché il *Probation and Parole Act*, del 1941, con successivi emendamenti, nonché ancora il codice penale del 1972;
- 39) per il Puerto Rico, le leggi annotate dello Stato, nonché la legge n. 259 del 1956, con successivi emendamenti;
- 40) per il Rhode Island, le leggi generali dello Stato, con successivi emendamenti (sino al 1972);
- 41) per il South Carolina, il codice delle leggi dello Stato, del 1962, con successive modificazioni;
- 42) per il South Dakota, il codice del 1939, con successive modificazioni;
- 43) per il Tennessee, il codice annotato, del 1956, con successive modificazioni;
- 44) per il Texas, le leggi dello Stato (titolo 9, capitolo 3), il codice di procedura penale, la legge sul *Probation* e *Parole* per adulti, del 1966;
- 45) per l'Utah, il codice del 1953, con specifici emendamenti del 1967;

- 46) per il Vermont, le leggi annotate, con successivi emendamenti;
- 47) per la Virginia, le leggi correzionali, del 1960, con successivi emendamenti;
- 48) per lo Stato di Washington, il codice revisionato nonché il codice dei termini di detenzione, del *Parole* e del *Probation*, emendato nel 1967;
- 49) per il West Virginia, il codice dello Stato, del 1939, con successive modificazioni;
- 50) per il Wisconsin, le leggi del Wisconsin di West, del 1959, con successive modificazioni;
- 51) per il Wyoming, le leggi dello Stato, del 1957, con successivi emendamenti in vigore dal 1971.

Per quanto riguarda, infine, la legge fondamentale vigente nell'ambito federale, si deve fare riferimento soprattutto al codice degli Stati Uniti e segnatamente al *Probation* (titolo 18, 231, 3651, 3653), all'Atto per la correzione dei giovani (titolo 18, 5005-5026), nonché alle Regole federali di procedura penale (titolo 18, 3401).

Dal suesposto quadro legislativo risulta anzitutto che, nelle grandi linee, il *Probation system* nordamericano si articola su tre principali e diversi modi di attuazione, cui corrispondono altrettante diverse possibilità offerte alla Corte, in materia di comminazione di misure alternative alla pena detentiva pura e semplice.

In primo luogo, il giudice può sospendere la pronuncia della condanna penale; in secondo luogo, può invece pronunciare la condanna e sospendere l'esecuzione della pena; infine, può ancora disporre l'esecuzione di una sola parte della pena detentiva, generalmente di breve durata.

In tutti e tre i casi, il giudice può eventualmente ricorrere alla pratica del *recognizance*, ritenuta assai utile ai fini dell'emenda e del riadattamento sociale, soprattutto per i colpevoli primari di reati non particolarmente gravi; ma deve in ogni caso sottoporre il colpevole al *probation*. Giova ulteriormente rilevare che, nel terzo caso, l'esecuzione di una parte della pena detentiva seguita dalla prova rende di fatto il sistema del *probation* assai simile a quello del *parole*, il quale consiste nella liberazione del condannato, sotto specifiche condizioni, prima del termine della pena inflitta: tuttavia, a differenza del *pro-*

*bation*, nel *parole* non è mai concretamente predeterminato il termine della detenzione e ciò non è da ritenersi certamente ininfluenza ai fini dell'emenda.

Se l'applicazione del *probation* compete, generalmente — come si è già notato — agli organi giudiziari, diversi sono i criteri legislativi in merito alla scelta dell'organo. In linea di massima, la maggioranza degli Stati attribuisce la specifica competenza del *probation* alle stesse Corti, che hanno la cognizione del fatto penalmente rilevante; ma vi sono Stati che l'attribuiscono alle *Courts of record* (cioè agli organi giudiziari che registrano gli atti processuali per conservarne memoria e testimonianza: Arkansas, Oklahoma), ovvero alle *District Courts* (Idaho, Nevada, New Mexico, Wyoming); mentre il menzionato codice degli Stati Uniti l'attribuisce concorrentemente vuoi alla *District Court*, vuoi al *Commissioner* (Commissario), vuoi al *Magistrate* (giudice non togato).

Per quanto riguarda i rapporti interstatuali, le singole Convenzioni bilaterali stabiliscono il principio generale e comune che i provvedimenti in materia di *probation* hanno piena efficacia tra le parti; spesso anche nel caso di trasferimento del soggetto in prova nel territorio dell'altro Stato (Alaska, Indiana, Massachusetts, Ohio, Texas) e talvolta persino senza possibilità di modificare il provvedimento, senza il consenso della Corte originaria (Alaska).

Per quanto riguarda, inoltre, le limitazioni alla concessione del *probation*, nelle vigenti legislazioni statali possono riscontrarsi sia la concezione tradizionale di limitare il sistema ai reati meno gravi e ai non recidivi, sia la concezione più avanzata di escludere qualsiasi limite di principio, sì da non impedire aprioristicamente l'esercizio del potere discrezionale del giudice, qualora ravvisi concrete possibilità di emenda e riadattamento sociale del colpevole.

Anche per quanto riguarda le investigazioni sui presupposti del *probation*, si riscontra un'analoga diversità di criteri direttivi: mentre diversi Stati lasciano al riguardo piena discrezionalità al giudice (Alabama, Arizona, Florida, Georgia, Iowa, Kansas, Maine, Maryland, Massachusetts, Minnesota, Mississippi, New Mexico, Oregon, South Dakota), altri vari Stati prevedono in principio l'obbligatorietà delle indagini, salvo che il giudice ritenga sufficienti gli elementi risultanti dal processo (Alaska, Nevada, Montana, North Carolina, Pennsylvania, South Caro-

lina); ma vi sono ancora altre legislazioni nazionali che stabiliscono le categorie di casi in cui le investigazioni sono obbligatorie; mentre in uno Stato (Utah), la relativa competenza è attribuita discrezionalmente ai sanitari della Divisione Correzionale.

Anche riguardo al procedimento, è ravvisabile una certa diversità di disciplina nella legislazione dei singoli Stati. Generalmente, tuttavia, il giudizio sul procedimento deve svolgersi in udienza e deve fornire all'incolpato le principali garanzie del contraddittorio: quali segnatamente la contestazione degli addebiti e l'assistenza legale.

Diversi Stati, inoltre, prevedono la stesura di un rapporto sulla vita dell'incolpato, ad opera di appositi organi amministrativi preposti all'applicazione del *probation*, ma non vi è uniformità di soluzioni in merito alla pubblicità da dare al rapporto, quantunque il diritto dell'accusato alla conoscenza di tale rapporto sia già stato specificamente riconosciuto nella giurisprudenza (29).

Quanto alle condizioni, cui è sottoposto il soggetto in *probation*, talvolta sono obbligatorie, ma più spesso sono scelte discrezionalmente dal giudice. In particolare, le condizioni obbligatorie risultano di contenuto alquanto diverso: talvolta, ad esempio, la persona sottoposta alla prova deve presentare periodicamente una relazione scritta sulla propria condotta all'Ufficiale del *probation* (Arkansas), ovvero alla stessa Corte (Idaho, Washington); lo Stato del Wisconsin prevede, per i delitti sessuali, l'obbligo del trattamento sanitario, mentre il Delaware lo prevede per gli alcoolizzati cronici e per i drogati; il Colorado, invece, prescrive un determinato periodo obbligatorio di lavoro o di scuola per tutte le persone sottoposte alla prova (due anni, ovvero il maggior periodo corrispondente alla condanna); lo Stato delle Hawaii sostituisce addirittura il trattamento ospedaliero alla prova.

La discrezionalità del *probation*, infine, implica per sua stessa natura la possibilità di modificare il relativo provvedimento; ma in taluni Stati anche tali modificazioni sono sottoposte a specifiche forme di garanzia. Così, ad esempio, nel Tennessee l'abrogazione di condizioni deve essere chiesta per iscritto dallo stesso

---

(29) Cfr. ad es., la decisione 12 ottobre 1969 della Corte Suprema del New Jersey.

interessato; nello Stato di New York e nel Connecticut, qualsiasi modifica delle condizioni va presa in contraddittorio con l'interessato; nelle Hawaii, la richiesta di modificazioni va fatta dall'Ufficiale del *probation*; nell'Illinois, il provvedimento di modifica o di termine della prova è appellabile dallo stesso interessato.

13. — Siamo così giunti al termine di questo studio sui profili comparati e internazionali delle misure alternative alla detenzione.

In particolare, per quanto riguarda gli aspetti giuridici comparati, abbiamo tratteggiato le linee essenziali di taluni sistemi collettivistici, quali le Repubbliche popolari di Cecoslovacchia, di Polonia e di Cuba, nonché di altrettanti sistemi pluralistici, quali la Repubblica Francese, il Regno del Belgio e gli Stati Uniti d'America.

L'esame, quantunque conciso e talvolta persino sommario, ha tuttavia comportato lo svolgimento di una materia tanto vasta e complessa, quanto importante e interessante: una materia in continuo movimento e sviluppo, come incessante è il moto evolutivo delle collettività sociali organizzate.

Quanto agli aspetti internazionali, essi sono principalmente quelli già a suo tempo riferiti ed è d'uopo riconoscere che attualmente non sono né troppo numerosi né troppo esaltanti.

Ma al tirar delle somme, tenuto conto soprattutto della mia peculiare vocazione di internazionalista, vorrei mi fosse consentito riproporre, in questa sede, talune osservazioni conclusive, che ebbi modo di svolgere già in un altro convegno, anch'esso promosso meritoriamente dalla stessa nostra « Associazione Italiana dei Giuristi per la Difesa della Libertà e dei Diritti Fondamentali dell'Uomo », sul tema: « Esecuzione della pena detentiva e diritti dell'individuo » (30).

Queste osservazioni conclusive, invero, potrebbero interpretarsi — io spero — soprattutto come auspicio e insieme come

---

(30) Si tratta del Seminario di Studi organizzato in collaborazione con il Centro Nazionale di Difesa Sociale e con la Deutsche Bibliothek Rom, che si effettuò a Roma il 24 e 25 gennaio 1973. Le osservazioni conclusive, di cui si tratta, sono riportate in: VALENTI, *Tutela dei diritti soggettivi fondamentali e garanzia giurisdizionale nell'esecuzione della pena*, in *Rassegna di Studi Penitenziari*, 1973, *cit.*, in specie pag. 595 s.



specifica manifestazione di fiducia nella coscienza giuridica vivente della comunità internazionale.

Al riguardo, tuttavia, mi sembra utile porre in rilievo che ogni problema giuridico è, prima di ogni altro, un problema storico e concreto di scelta politica; in particolare, di scelta politica legislativa. E occorre aggiungere che, nel momento in cui questa politica legislativa si realizza nella produzione di norme, al giurista non resta in fondo che valutare giuridicamente l'atto di produzione, al fine di accertare l'esatta portata e applicazione di tali norme. Il che significa, a ben guardare, che deve tenere anche e specialmente conto di quei criteri di politica legislativa, che hanno introdotto quella disciplina normativa in quel momento storico di quella determinata società.

Ma se ciò è vero per il diritto interno degli Stati, è altrettanto vero per il diritto internazionale e per quello delle organizzazioni internazionali. Anzi, per queste ultime, è stato notato che consistono in istituzioni sociali soggette alle leggi evolutive proprie degli enti corporativi e, in primo luogo, alla stessa costante esistenza e permanenza della volontà politica di unione dei soggetti che le compongono. Sicché l'aspetto politico diviene particolarmente rilevante, tanto che taluno — come il prof. ALVAREZ — ha affermato che, nel loro ambito, *le politique dévance le juridique*.

Per rimanere nel nostro discorso, in questa sede giova rilevare come questi enti internazionali, quali le Nazioni Unite, siano sensibili alla coscienza giuridica, politica e sociale vivente dei popoli della terra, che li compongono.

Tale rilievo fornisce la spiegazione intima del fenomeno, che si sta verificando nell'epoca presente e che consiste nel tentativo sempre più accentuato, specialmente ad opera delle Nazioni Unite, di promuovere la stipulazione di convenzioni internazionali multilaterali a tendenza universale — cioè aperte a tutti gli Stati della terra — nel campo della tutela dei diritti fondamentali dell'uomo. In termini concreti, pertanto, il fenomeno si evidenzia nella tendenza ad allargare le garanzie costituzionali nell'interno dei singoli Stati a favore degli individui loro soggetti, mediante uno strumento tipicamente internazionale, qual'è l'accordo fra gli Stati.

Così è avvenuto con la Convenzione europea dei Diritti dell'Uomo, firmata a Roma nel 1950, sull'iniziativa del Consiglio d'Europa. Così sta avvenendo con il Patto dei diritti politici

e civili dell'uomo e con altri progetti di convenzioni multilaterali a carattere universale (quale, ad esempio, la Convenzione internazionale sulla libertà d'informazione), che sono stati approvati all'unanimità dalle più recenti Sessioni dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite e che sono già in corso di firma, da parte degli Stati.

Ora il dato saliente è che, in questi trattati e progetti di trattati, sono sempre previste alcune forme giurisdizionali di garanzia degli individui. In particolare, per quanto concerne il processo penale, tali forme di garanzia non riguardano soltanto la fase cognitiva, ma anche quella esecutiva. Sicché è riscontrabile, in conclusione, tutta una tendenza internazionale di comprendere, fra le garanzie giurisdizionali, anche le garanzie dell'individuo nella fase del processo di esecuzione della pena.